

REGOLAMENTO GIOCHI LECITI COMUNE DI BENEVENTO

ART. 1 -FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Benevento, con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga senza arrecare danno ai preminenti interessi pubblici di tutela e decoro dell'ambiente urbano, di tutela delle fasce deboli con particolare riferimento a minori ed anziani, consentendo altresì un accesso responsabile al gioco che non porti a Fenomeni di dipendenza (ludopatia o D.G.A). La ludopatia è il fenomeno patologico connesso all'uso di apparecchiature per il gioco e ad ogni altra offerta di gioco in danaro alla cui relativa normativa di contrasto il DL n. 158/2012 decreto Balduzzi attribuisce la valenza di disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. Le attività disciplinate da detto regolamento sono tutte quelle riportate all'art.2.
2. Per tali finalità il Comune di Benevento si impegna a regolamentare tali giochi, dando importanza alle distanze degli esercizi autorizzati dai luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri sociali per anziani, centri di aggregazione giovanile, Arco di Traiano, Piazza S.Sofia, Teatro Romano, Rocca dei Rettori, biblioteche, sportelli bancari e postali, caserme.
3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere installati sportelli bancari,postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di sale giochi nel raggio di 250 metri da tali sportelli.
4. L'Amministrazione si riserva di aderire ad eventuali iniziative della Regione Campania e dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo e di collaborare con altri enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e soggetti del mondo del volontariato, che si occupano di d.g.a. (disturbo di gioco di azzardo). A tal proposito il Comune di Benevento istituirà anche un punto di ascolto presso il settore Servizi Sociali.
5. Il presente regolamento disciplina, a nonna dell'art. 19 del D.P.R. n 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del regolamento di esecuzione del TULPS:
 - a) la localizzazione e l'esercizio delle attività delle sale pubbliche da gioco. di cui all'art. 86 del TULPS, nonché del relativo regolamento di attuazione;
 - b) l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e di gestione dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti,
 - c) la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, in cui siano installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.
 - d) In seguito alla emanazione della legge Regione Campania 2/2020, sono stati nettamente separati i profili di ordine e sicurezza pubblica da altri aspetti che riguardano competenze delle autorità locali. Il Comune in ogni caso, intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e vuole valorizzare le

forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che favoriscano la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività'.

NORME GENERALI ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di esecuzione: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) D.P.R. 160/2010 : il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- d) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- e) Sale Pubbliche da Gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi": il locale o più locali funzionalmente collegati, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;
- t) Superficie utile del locale: l'area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree comunque non aperte al pubblico;
- g) Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta e approvata dal Questore e validata dal SUAP, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre;
- h) Apparecchi di cui all'art. 110, c.6 lett.a) del TULPS, denominati "AWP" o "NEWSLOT", quelli dotati delle seguenti caratteristiche:
 - insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
 - ciascun apparecchio di gioco può funzionare se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta e prevede un costo, per partita, non superiore a 1 euro;
 - la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
 - la distribuzione delle vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
 - le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
 - l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
 - non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - non possono accettare banconote;

-devono avere necessariamente applicato, in originale, il nullaosta di esercizio e di distribuzione ,

-devono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

i) Apparecchi di cui all'art.1, comma 6 lett. b) del TULPS, denominati WT (Video Lottery Terminal): quelli il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco e caratterizzati, rispetto alle Newslot da una offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Nelle VLT infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un concessionario, l'unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machine ma anche quelle tipiche dei "giochi da casinò", come Poker, Roulette, Black Jack, Bingo.

Le caratteristiche delle VLT sono le seguenti:

- a. Il costo massimo della singola partita è pari a €10.00, con una posta minima di gioco di e il pagamento può avvenire tramite: monete e/o banconote, tecnologie basate su sistemi di ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso smart card;
- b. La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti;
- c. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%;
- d. La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a e 5.000,00;
- e. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a € 100.000,00 ;
- f. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari a € 500.000,00;
- g. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 1 IO, comma 6 del TULPS,
- h. Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art.88 del TULPS;
 - i. Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - j. Fatto espresso divieto di installazione nei pubblici esercizi e in particolare nei bar;
 - k. Possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima; ^lFatto divieto di utilizzo per i minori di anni 18.
- j) Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche del valore di 1€, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in

parte, le sue regole fondamentali. Deve essere esposto il nullaosta e il relativo codice Identificativo su supporto cartaceo e protetto contro la distruzione;

Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità mentale o strategica, che non distribuiscono premi per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a centesimi di euro; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- l) Apparecchi per il gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

ART. 3 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Regio decreto del 18.06.1931 n. 773 di seguito TULPS, e successive modifiche ed integrazioni in particolare gli articoli 86-88-110;
2. Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. n. 635/194;
3. Art. 110 del TULPS commi 6 e 7 riguardanti gli apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito.
4. D.P.R. n. 160/2010 regolamento sportello unico per le attività produttive-SUAP-
5. D.L. n. 158/2012 Decreto Balduzzi-
6. Art. 67 del D. Les. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia-
7. Art. 19 della legge 241/90- segnalazione certificata inizio attività-
8. Artt. n. 11 e n. 92 del TULPS — possesso dei requisiti morali del titolare dell'attività-
9. D. Lgs. n. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio. D.P.R. n. 227/2011 impatto acustico-
1. Legge 9 agosto 2018 n. 96 -decreto dignità- normativa nazionale in materia-
12. Legge Regionale n. 2 del 2020

ART.4 SALE GIOCHI -ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica di superficie di una sala giochi comporta la verifica della conformità dei locali, destinati all'esercizio dell'attività, alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sorveglianza e di prevenzione incendi. alle prescrizioni del presente regolamento nonché alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di tutte le altre norme che disciplinano la materia in argomento.

Sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010: l'apertura di un nuovo esercizio dell'attività;

2. il trasferimento di sede dell'esercizio già autorizzato;
3. la modifica di superficie di un esercizio già autorizzato.

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90:

1. il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio dell'attività;
2. per l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS; Semplice comunicazione: nel caso di variazione del legale rappresentante;
2. cessazione dell'esercizio;
3. per l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS.

ART. 5 - REQUISITI MORALI ED OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società di persone o di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al presente regolamento, devono possedere, i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS.
2. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante uno o più rappresentanti, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS. Questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi morali prescritti per il titolare.
3. Nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al predetto Codice.
4. Il titolare ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) l'autorizzazione all'esercizio;
 - b) la vigente tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Sindaco o da un suo delegato;
 - c) il regolamento di ciascun gioco;
 - d) all'esterno e all'interno dei locali, il cartello degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
5. E' inoltre obbligato a vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 1 IO del TULPS ai minori di anni 14 e quelli di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS ai minori di anni 18.

6. Gli apparecchi di cui all'art. 10 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
7. E' fatto obbligo per il titolare dell'esercizio di non esibire cartelli recanti la scritta "*in questo locale sono stati vinti, etc...*" per non rappresentare un incentivo psicologico per gli avventori ad investire cifre consistenti

ART. 6 - REQUISITI DE' LOCALI

1. Non è consentito l'insediamento delle attività di sala giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza il preventivo ottenimento del relativo nulla osta o titolo abilitativo.
2. I locali destinati all'attività di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico:
 - a) compatibilità dell 'esercizio al P.U.C. vigente, conformita' urbanistica e destinazione d'uso commerciale o terziaria dei locali sede operativa dell'attività;
 - b) collocazione dei locali a piano terra;
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari,
 - d) rispetto dei requisiti di viabilità;
 - e) rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
 - t) conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa;
 - g) adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica, comprovata da apposita asseverazione redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale degli esperti in materia acustica, ai sensi del DPR 227/2011;
 - h) i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, muniti di antibagno, in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali devono altresì essere dotati di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora nei locali stessi sia esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - i) il locale sede dell'attività deve avere una superficie utile di mq. 100;
 - j) accessibilità ai locali garantita anche alle persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - k) immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato all'Ente competente, anche attraverso il SUAP, la relativa documentazione);
 - l) in aggiunta alla dotazione dei parcheggi prescritta dalla vigente normativa urbanistica. Le sale pubbliche da gioco, in caso di nuova apertura, di trasferimento di sede e/o di ampliamento della superficie, devono disporre di un parcheggio privato, riservato ai clienti dell'esercizio, in misura non inferiore a 1 mq/mq di superficie utile, computandosi a tal fine anche la superficie destinata alla somministrazione. Tale parcheggio deve essere in diretta contiguità funzionale con l'esercizio. La diretta contiguità funzionale si intende rispettata nel caso in cui l'area di parcheggio individuata sia ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, non superiore a duecento metri. In caso di convenzione con un garage,

quest'ultimo deve garantire sia l'apertura per tutto il tempo di apertura della sala giochi, sia un adeguato numero di stalli riservati alla clientela di quest'ultima in modo da garantire comunque il rapporto mq di parcheggio per mq di superficie utile del locale.

ART.7'- AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

1. L'autorizzazione unica di un nuovo esercizio di sala pubblica da gioco è rilasciata dietro domanda sottoscritta dall'interessato e presentata al SUAP ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010.
2. Il responsabile SUA P provvede al periodico aggiornamento della modulistica e dell'elenco della documentazione da allegare in funzione delle innovazioni legislative e delle finalità di cui all'art. 1 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente regolamento. Pertanto è facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento c/o richiedere eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico sanitari.

ART. 8 -SUBINGRESSO

In caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio, il subentrante è tenuto a presentare istanza di subingresso allegando la documentazione specifica ai competenti uffici comunali.

Art.9- AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E/O ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI

La domanda di trasferimento e/o di ampliamento dei locali deve essere redatta e documentata in osservanza degli artt. 6 e 9 del presente regolamento.

Art. 10 - DISTANZE DI RISPETTO

1. In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art.88 del TULPS, è fissata in mt. 250 dai luoghi sensibili.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere

presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di giochi nel raggio di 250 metri così come stabilito dall'art. 1 comma 3.

ART.11 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. I giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate alla vincita quali bocce, flipper, ping-pong, giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle, giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad un procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato(SUAP).

ART.12- ORARI

Detto regolamento prevede l'apertura di massimo 10 ore giornaliere ad esclusione delle fasce orarie 7,30- 9,30 e 12.00- 14.00 con almeno una interruzione di 2 ore, dando tempestiva comunicazione al Comune cd alle Autorità competenti in materia.

ART. 13-

Il Comune di Benevento si impegna ad istituire un punto di ascolto presso il Settore Servizi Sociali, per sostenere i soggetti affetti da dipendenza da gioco di azzardo.

ART. 14- SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, si applicano quelle previste dalla Legge 9 agosto 2018. Le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al ^{R.D.} 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17 bis- 17 ter -17 quater 1 10 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis comma bis del D.lgs. n 267/2000 del pagamento di una somma da € 1 50,00 A € 450,00 Testo Unico delle leggi sugli enti locali.

ART. 15- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche con riferimento ai subentri successivi a tale data.

Le domande in itinere alla data di approvazione del presente regolamento sono istruite ed esitate sulla base

di quanto previsto da quest'ultimo.

2. Detto regolamento entra in vigore decorsi 10 gg. dall'approvazione in Consiglio Comunale.
3. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale (Legge 9 agosto 2018 n 96, Legge Regione Campania n 16 del 7 agosto 2014 e ss.mm.ii. Legge Regione Campania n. 2/2020).